

Come sono calcolate le imposte sull'incentivo all'esodo: tassazione provvisoria del datore di lavoro e riliquidazione dell'Agenzia delle Entrate.



Attenzione alla **tassazione dell'incentivo all'esodo**, cioè di quella somma che il datore di lavoro riconosce al dipendente per agevolarlo nell'uscita anticipata dal lavoro. La tassazione applicata dal datore di lavoro, infatti, non è quella **definitiva**, ma le imposte sono riliquidate, successivamente, dall'Agenzia delle Entrate: in questo modo, ci si può ritrovare, 4 anni dopo aver ricevuto l'incentivo, con un **debito con il fisco**, che può arrivare anche a **migliaia di euro**. Debito che il lavoratore è costretto a pagare senza potersi rivalere sul datore di lavoro: le imposte da quest'ultimo liquidate sono calcolate con un sistema differente, rispetto alla riliquidazione che viene effettuata dall'Agenzia delle Entrate, a causa di quanto disposto dalla normativa. La differenza d'imposta non è, dunque, frutto di un **errore** del datore di lavoro.

Ma procediamo per ordine e vediamo, nel dettaglio, come funziona la tassazione dell'incentivo all'esodo e come deve essere calcolata la sua **riliquidazione**.

Com'è tassato l'incentivo all'esodo

A partire dal 4 luglio 2006, è stato abolito il vecchio regime di **tassazione agevolata** degli incentivi all'esodo, che prevedeva per tali somme un'aliquota (la percentuale applicata sull'imponibile, dovuta a titolo d'imposta) pari alla metà dell'aliquota applicata per la **tassazione del Tfr**.

Secondo l'attuale normativa **[1]**, la tassazione da applicare sulle somme d'incentivo all'esodo non è, comunque,

quella ordinaria, ma la stessa **tassazione separata** applicata al Tfr. Questo, perché si è voluto comunque riconoscere un **regime di favore** alle somme erogate a titolo di incentivo all'esodo, per incentivare il consenso del lavoratore alla **risoluzione anticipata del rapporto** (come chiarito dalla Corte di Cassazione, con una nota sentenza [2]).

Calcolo tassazione provvisoria incentivo all'esodo

L'**aliquota di tassazione** viene dapprima determinata dal **datore di lavoro** con il seguente meccanismo :

- si deve innanzitutto determinare il **reddito di riferimento**, dividendo l'ammontare del **Tfr** imponibile per il numero di **anni** di anzianità effettiva e convenzionale (i mesi hanno un valore pari a 0,83): negli anni di anzianità convenzionale non sono compresi gli anni di riscatto del titolo di studi o i periodi nel quale è stato prestato servizio militare, a meno che non sia disposto diversamente nel contratto collettivo di lavoro;
- se il contratto di lavoro è di **durata inferiore a un anno**, al divisore deve essere indicato il numero 1 (come chiarito da un'importante circolare delle Entrate [3]);
- bisogna poi moltiplicare il risultato ottenuto per **12**, per ottenere il reddito di riferimento (secondo un'altra formulazione si può utilizzare come divisore il **numero di mesi complessivi** e come moltiplicatore **144**, il risultato è il medesimo);
- una volta calcolato il reddito di riferimento, si deve **calcolare l'imposta** sullo stesso, applicando al reddito di riferimento le **aliquote Irpef** (al netto delle addizionali locali) in vigore nell'anno in cui è maturato il diritto alla percezione della liquidazione (il diritto alla percezione del Tfr sorge il giorno successivo alla cessazione del rapporto);
- infine, si determina l'**aliquota media** dividendo l'imposta sul reddito di riferimento (al netto degli oneri deducibili ma al lordo di eventuali crediti d'imposta) per il reddito di riferimento e moltiplicando il risultato per 100.

Applicando l'aliquota media all'incentivo all'esodo si ottiene l'**imposta dovuta** [4].

Tassazione definitiva dell'incentivo all'esodo

Successivamente alla liquidazione dell'imposta da parte del datore di lavoro, l'Agenzia delle Entrate **riliquida l'imposta** in base all'aliquota media di tassazione dei **5 anni precedenti** a quello della cessazione del rapporto.

La determinazione dell'**aliquota media** avviene rapportando la somma delle imposte calcolate con riguardo al reddito complessivo del contribuente, al netto degli oneri deducibili e senza considerare i crediti d'imposta, di ciascuno dei cinque anni precedenti e la somma dei redditi stessi considerati come sopra indicato" [5].

Se le maggiori o le minori imposte sono di importo non inferiore a **100 euro**, l'Agenzia notifica la cartella di pagamento o rimborsa l'imposta a credito (entro il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta).

Se in uno o più dei 5 anni considerati **non vi è stato reddito imponibile**, l'aliquota media si calcola con riferimento agli anni in cui vi è stato reddito imponibile; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno di questi anni, si applica l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito, pari al **23%**. Se l'aliquota è variata nel corso del quinquennio, si deve tener conto della media delle aliquote del primo scaglione nei 5 anni considerati.

Incentivo all'esodo concordato al netto delle imposte

Purtroppo, dal punto di vista legale, non è possibile opporsi a queste previsioni, né stipulare **accordi diversi** col datore di lavoro: è stato confermato da una recente sentenza del Tribunale di Roma **[6]**. La sentenza trattava il caso di un lavoratore che aveva accettato l'incentivo all'esodo in quanto riteneva che la **tassazione** fosse a **titolo definitivo** e aveva concordato col datore un **pagamento** già **al netto delle imposte**. In seguito, avendo ricevuto la riliquidazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, aveva richiesto il pagamento della differenza d'imposta **al datore di lavoro**, ma il tribunale ha respinto il suo ricorso: per legge, infatti, il datore di lavoro è tenuto a versare le sole imposte determinate alla cessazione del rapporto di lavoro secondo l'**aliquota provvisoria**, nulla dovendo versare in caso di **riliquidazione** da parte dell'amministrazione finanziaria. Questo, anche se l'accordo d'incentivo all'esodo prevede il pagamento di una determinata somma al netto delle imposte.

Per questo motivo, è opportuno che il lavoratore faccia dei **conti a parte**, considerando le aliquote di **tassazione a titolo definitivo** e non quelle provvisorie: si deve dunque considerare un netto diverso da quello che appare nel cedolino paga in cui figura l'incentivo all'esodo.

Note

[1] [D.L.223/2006.](#)

[2] Cass. Sent. n. 14821/2007.

[3] [Circ. 78/E/2001.](#)

[4] [Art.19, comma 1 del Tuir.](#)

[5] [Circ. 29/E/2001.](#)

[6] Tribunale di Roma, sent. n. 3636/2017.

Fonte: www.laleggepertutti.it